

Acquisizione dei diritti di utilizzazione su opere fotografiche o fotografie semplici o su altri tipi di immagini

La modalità di acquisizione del diritto di utilizzazione economica sulle immagini fotografiche si differenzia a seconda che la fotografia sia tutelata:

- 1) come opera d'ingegno che ricade sotto la previsione dell'art. 2 n.7 L.d.a. e che gode della tutela piena del diritto d'autore ai sensi degli artt. 12 ss, 20 ss e 171 ss;
 - 1.a) L'opera è tutelata per la durata di 70 anni dalla morte dell'autore, potrà essere liberamente utilizzata da chiunque perché caduta in pubblico dominio solo dopo quella data. In caso contrario si commette una violazione della legge sul diritto d'autore. Le conseguenze sono sia sul versante penale sia su quello civile.
- 2) come fotografie semplici, cioè immagini di persone, di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli art. 87 ss come tipici diritti connessi.
 - 2.a) L'opera viene tutelata per un periodo più breve, cioè 20 anni dalla produzione della foto. Il fotografo ha il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di lavoro o di un impiego, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui la fotografia sia stata commissionata da un committente per un oggetto che è di proprietà del committente stesso. Si può derogare al dispositivo con patto contrario espresso oppure con il pagamento di un equo compenso.
- 3) come fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, prive di tutela ex art. 87 comma 2 L.d.a.
 - 3a) queste fotografie non sono coperte da diritto d'autore e quindi liberamente utilizzabili da chiunque.

Come è stato ribadito nelle aule dei tribunali, ai fini della distinzione tra le diverse categorie di fotografie bisogna valutare la sussistenza dell'atto creativo come espressione di un'attività creativa preponderante rispetto alla riproduzione del dato fotografico. L'apporto creativo, che può essere anche minimo, è desumibile da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio, o alla scelta del soggetto, purché emerga in sostanza una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico.

Conseguentemente chi decide di utilizzare delle fotografie dovrà, innanzitutto, accertarne la natura per evitare contenziosi futuri e successivamente acquisirne i relativi diritti di utilizzazione economica.

La foto deve essere accompagnata da alcune indicazioni quali il nome dell'autore o della ditta o del committente per cui è stata realizzata ivi compresa la data di produzione. In assenza di questi dati, l'equo compenso al fotografo non è dovuto e l'utilizzazione si ritiene effettuata in buona fede.

Quanto poi all'ipotesi di cessione dei diritti fotografici ai terzi, l'art. 89 L.d.a. ricollega all'eventuale cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia, il valore, salvo patto contrario, di cessione dei diritti di riproduzione.

Se l'immagine che si intende duplicare e inserire in un catalogo o in altra pubblicazione è essa stessa la riproduzione di un'altra opera originale è necessario ottenere l'autorizzazione al suo utilizzo non solo dal fotografo, ma anche dall'autore dell'opera a partire dalla quale è stata realizzata la riproduzione.

L'autore dell'immagine "derivata" deve fornire l'idonea garanzia di aver regolarmente acquistato il consenso alla riproduzione dall'autore dell'opera originale.

Analogamente dovrà essere fornita anche nel caso di una riproduzione di opere appartenenti all'arte figurativa.

La riproduzione di opere dell'arte figurativa rientra nel diritto esclusivo dell'autore della fotografia a sfruttare economicamente l'opera, ma il proprietario del supporto materiale in cui è fissata l'opera dell'arte figurativa dovrà autorizzarne la riproduzione. (quindi il proprietario della tela, della scultura, dell'installazione ecc).

Se la fotografia rappresenta il ritratto di una persona, prima d'inserirla nell'opera multimediale, l'editore deve assicurarsi che la persona raffigurata abbia dato il suo consenso, anche implicito, salva l'ipotesi prevista dall'art. 97 comma 1 L.d.a. se sussistono preminenti interessi pubblici.

Analogamente alle altre produzioni intellettuali, le opere fotografiche o le semplici fotografie vengono sottoposte a un processo di digitalizzazione se devono essere inserite in Internet.

Per evitare futuri contenziosi, l'editore di cataloghi o di altre pubblicazioni artistiche è preferibile che ottenga dagli autori e dai titolari dei diritti connessi la cessione del diritto di "digitalizzazione" sulle immagini originarie. Basterà indicare sul contratto che il titolare dei diritti sulle fotografie acconsente al trattamento digitale dell'immagine al solo scopo del suo inserimento in rete.

Il processo di digitalizzazione, infatti, ove non espressamente pattuito, potrebbe far sorgere un contenzioso: l'autore potrebbe lamentare la violazione dell'integrità dell'immagine, oggetto della sua attività creativa, e il suo deterioramento.